

Autoriparazione

<u>Corso di 40 ore di formazione imntegrativo per il responsabile tecnico Meccatronico - 16/07/2015</u>	2
<u>Attività di autoriparazione svolta in forma itinerante (Legge n. 122/1992 smi)</u>	4
<u>Legge 122/1992. Problematiche del settore autoriparazione - 22/03/2012</u>	6
<u>Associazione in partecipazione. Attività regolamentate. Maturazione requisiti. Estetista-Acconciatore-Tintolavanderie - 14/07/2011</u>	8
<u>Attività di autoriparazione - 03/07/2008</u>	12
<u>Associazione in partecipazione - 03/11/2004</u>	14

Torino, 16 - 07 - 2015

Prot. n. 11120A19020/

Class.n. 08.060.020

Confartigianato Cuneo
c.a. Dott. Gianangelo BROVIA
auto@confartcn.com

e p.c.

Alle Camere di Commercio del Piemonte
Registri Imprese
nadia.sampietro@al.camcom.it
rosa.colla@at.camcom.it
caterina.janutolo@bi.camcom.it
renata.osenda@cn.camcom.it
roberto.gado@no.camcom.it
o.reolfi@to.camcom.it
cristina.corradino@vc.camcom.it
raffaella.mazzon@at.camcom.it
registro.impres@vb.camcom.it
laura.bertazzo@vb.camcom.it

Al Comitato di Coordinamento delle Confederazioni artigiane
del Piemonte (Confartigianato CNA Casartigiani)
info@confartigianato.piemonte.it
info@cnapiemonte.it
segreteria@artigianitorino.it

Al Settore Standard Formativi - Qualità e Orientamento
Professionale
D.ssa Nadia CORDERO
nadia.cordero@regione.piemonte.it

Al Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
D.ssa Lucia BARBERIS
lucia.barberis@regione.piemonte.it

Oggetto: Corso di 40 ore di formazione integrativo per il responsabile tecnico Meccatronico (quesito Confartigianato Cuneo - email 10.06.2015).

Con apposito quesito in data 10 giugno 2015 veniva richiesto alla Commissione regionale per l'artigianato di esprimersi circa la possibilità di ottenere il riconoscimento dell'esperienza maturata e comprovata in alternativa al corso di formazione di 40 ore istituito per Responsabili tecnici già operanti all'entrata in vigore della legge 224/2012¹ e, se tale possibilità risulta percorribile **fino al 5 gennaio 2018**.

¹ LEGGE 11 dicembre 2012, n. 224 Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2013

Con la circolare n. 3659 dell'11.3.2013² il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - DG - MCCVNT, ha fornito indicazioni concernenti le modifiche alla disciplina dell'attività di autoriparazione.

In merito alla valutazione dei requisiti posseduti alla luce delle nuove disposizioni relativamente all'esperienza, è data la possibilità sia per i tecnici che abilitano nuove imprese, che per le imprese già in attività di documentare lo svolgimento di lavori nel settore meccanico, ovvero elettrauto, su determinate componenti del veicolo che *possono essere ritenute attività coerenti della nuova categoria della meccatronica*. In tal caso le imprese già in attività, è stabilito nella circolare al punto 4 ultimo periodo, *possono superare la fase transitoria senza la necessità che il proprio titolare o il proprio tecnico frequentino corsi integrativi, e chiedendo invece l'iscrizione per la nuova sezione meccatronica*".

Con D.g.r. n. 17-888 del 12 gennaio 2015³ si approvava il recepimento nel sistema regionale delle qualifiche piemontesi dello standard formativo e professionale del tecnico meccatronica delle autoriparazioni. L'allegato 2, al punto 3 della citata deliberazione individua l'articolazione, caratteristiche e frequenza del percorso in parola. In particolare, il percorso integrativo di 40 ore di formazione si rivolge a coloro che ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. 11 dicembre 2012 n. 224 sono responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate all'attività di meccanica - motoristica o di elettrauto, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico professionali previsti dalle lettere a) e C) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge 122 del 1992.


Sentito anche il settore Standard Formativi - Qualità e Orientamento Professionale, si ritiene possibile, per le imprese già in attività, il riconoscimento dell'esperienza maturata e comprovata ai sensi della circolare n. 3659 dell'11.3.2013 del MSE, punto 4, in alternativa al corso di formazione di 40 ore.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene che tale percorso risulti percorribile fino al **5 gennaio 2018**.

Sul tema si richiamano altresì le indicazioni fornite agli operatori del sistema con la delibera della Commissione regionale per l'artigianato n. 3/2014⁴.

Distinti saluti

Il Presidente
Gr.Uff.MISIA M.d.L.Giuseppe




RP

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-11:224:vig=2013-03-21>

² Circolare n. 3659 dell'11.3.2013 del MSE avente oggetto Legge 11 dicembre 2012, n. 224 – modifiche alla disciplina dell'attività di autoriparazione.
<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circ3659-C.pdf>

³ D.g.r. n. 17-888 del 12 gennaio 2015 avente oggetto Recepimento nel sistema regionale delle qualifiche piemontesi dello standard formativo e professionale del tecnico meccatronica delle autoriparazioni, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224.
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/06/attach/dgr_00888_490_12012015.pdf

⁴ Delibera C.R.A. n. 3/2014 avente oggetto Indicazioni operative sull'attività di Meccatronica.
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/delibera_03_meccatronica.pdf



REGIONE PIEMONTE

Direzione Attività Produttive
Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
Commissione Regionale per l'Artigianato
cra@regione.piemonte.it

Torino 14 febbraio 2013

Prot. **1382/16.03**

CL. 8.030.010

Al Presidente
Al Segretario
CPA Alessandria
SEDE

E p.c.

Ai Presidenti
Ai Segretari
Commissioni Provinciali per l'Artigianato
LORO SEDI

Al Comitato di Coordinamento delle
Confederazioni Artigiane del Piemonte
Confartigianato imprese Piemonte
Segretario Dott. Silvano BERNA
Via Andrea Doria, 15
10123 TORINO

Al Segretario della CNA
Federazione Regionale Piemontese
Filippo PROVENZANO
Via Roma, 366
10121 TORINO

Al Segretario della CASArtigiani Piemonte
Federazione Regionale Piemontese
Dott. Paolo MIGNONE
Via Santa Teresa, 19
10121 TORINO

Oggetto Quesito della CPA di Alessandria del 7 novembre 2012 prot. 507. Attività di autoriparazione svolta in forma itinerante (Legge n 122/92 smi)

La Commissione Provinciale dell'Artigianato di Alessandria ha richiesto parere alla Commissione regionale per l'artigianato in merito alla sussistenza dei requisiti di impresa artigiana da parte di soggetti, in possesso dei requisiti di cui alla Legge 122/92, che svolgono attività di autoriparazione esclusivamente presso officine abilitate e che non dispongono di una propria sede operativa.

Sulla questione la CRA, riunita il 20/12/2012, ritiene che l'attività di autoriparazione svolta per c.d. in modo itinerante sia oggi pienamente conforme al diritto vigente fermo restando il possesso dei requisiti personali e professionali richiesti dalla normativa vigente come specificato nel parere allegato.

Il Presidente
Gr.Uff. MISIA M.d.L. Giuseppe

ALLEGATO I

• **IMPRESA DI AUTORIPARAZIONE IN FORMA ITINERANTE :**

L'originario articolo 3 comma I lett. a) della Legge n.122/92 prevedeva che :

[.....] "l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti :

- a) disponibilità di spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione all'attività siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività".

Tale comma fu abrogato dalla legge n.507/96 ragion per cui per l'iscrizione al registro Imprese o all'Albo Artigiani per l'attività di autoriparazione non fu più necessario documentare il possesso di spazi e locali, né di attrezzature e strumentazioni.

Successivamente l'articolo 15 comma I lett. b) DPR 558/99 abrogò l'intero articolo 3, mantenendo, però, in vigore il comma 3 bis dell'articolo 2, che prevede per l'iscrizione all'Albo la necessità di dotarsi di attrezzature e strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, previste con decreto biennale del Ministro dei Trasporti.

La legge aveva, dunque, eliminato l'obbligo della documentazione del possesso, sia per i locali che per le attrezzature, mantenendo, invece, l'obbligo di possedere queste ultime.

La particolare natura delle attrezzature implicava, però, necessariamente la disponibilità di un'idonea sede fissa.

In merito all'esercizio dell'attività di autoriparazione in forma itinerante era intervenuta la circolare del Ministero dell'Industria Commercio Artigianato del 01/06/1995 protocollo n.387286 che faceva proprio l'orientamento del 25/01/1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione ed affermava che "per gli interventi di emergenza e in generale in tutti quei casi in cui la riparazione debba avvenire in "loco" si potesse senz'altro prescindere dal possesso del locale fermi restando i requisiti di professionalità richiesti dalla legge.

Secondo l'interpretazione ministeriale ed alla luce della necessità di dover possedere specifica attrezzatura che per sua stessa natura presupponeva l'esistenza di una sede fissa e di un idoneo locale, si doveva concludere che l'attività di autoriparazione non potesse esser svolta presso il committente sia con l'utilizzo di attrezzatura propria o del committente stesso, ad eccezione dei casi di "officina mobile" limitatamente a quegli interventi di emergenza e, in generale, in tutti quei casi in cui la riparazione dovesse avvenire in loco.

Da ultimo, però, l'articolo 40 comma 6 del Decreto Legge 06/12/2011 n.201 (c.d. "Salva Italia") ha previsto l'abrogazione espressa del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 30/07/1997 n.406 recante le dotazioni delle attrezzature e della strumentazione delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

Sulla base, dunque, del sistema normativo vigente che ha eliminato prima l'obbligo della documentazione del possesso, sia per i locali che per le attrezzature (ex L. 507/1996), e poi il possesso stesso di una specifica attrezzatura (ex articolo 40 comma 6 D.L. n.201 del 06/12/2011), si ritiene che oggi non sussista alcun limite di tipo normativo all'esercizio dell'attività di autoriparazione presso il committente sia con l'utilizzo di attrezzatura propria che del committente stesso e che l'esercizio dell'attività di autoriparazione in forma itinerante sia iscrivibile tanto al registro imprese che all'Albo Artigiani, fermi restando i requisiti personali e professionali richiesti dalla legge.



**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Attività produttive
Settore Promozione Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
Commissione Regionale per l'Artigianato
era@regione.piemonte.it*

Torino, 22 marzo 2012
Protocollo 4511/DA 1600
CL 8.030.010

**Confartigianato Cuneo
Dott. Gianangelo BROVIA
Via I Maggio 8
12100 CUNEO**

**e p.c. Ai Presidenti
Ai Segretari
Commissioni Provinciali per l'Artigianato
LORO SEDI**

**Al Comitato di Coordinamento delle
Confederazioni Artigiane del Piemonte
Confartigianato imprese Piemonte
Segretario Dott. Silvano BERNA
Via Andrea Doria, 15
10123 TORINO**

**Al Segretario della CNA
Federazione Regionale Piemontese
Dott. Filippo PROVENZANO
Via Roma, 366
10121 TORINO**

**Al Segretario della CASArtigiani Piemonte
Federazione Regionale Piemontese
Dott. Paolo MIGNONE
Via Santa Teresa, 19
10121 TORINO**

Oggetto: Legge 122/92. Problematiche del settore autoriparazione

Con richiesta del 6 dicembre 2011, Confartigianato Cuneo ha sottoposto alcune problematiche alla Commissione Regionale per l'Artigianato concernenti l'applicazione della Legge n. 122/92 (art. 7 comma 2 lettera a)¹.

¹ Legge 5 febbraio 1992, n. 122 (in Gazz. Uff., 19 febbraio, n. 41). Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale disciplina dell'attività di autoriparazione

2 Art. 7. Responsabile tecnico.

1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:

a) b) c) omissis

2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;

b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

3. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi della legge 21 dicembre 1978,

La tematica presentata è riferita ad alcune imprese del settore che pur in possesso dei requisiti dettati dalla norma citata (*svolgimento della mansione di operaio qualificato per almeno tre anni presso imprese del settore nell'arco degli ultimi cinque anni*) non avevano provveduto a richiedere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.

Il Ministero dello sviluppo economico con parere del 9 febbraio 2006 Prot. 1506 rivolto alla Camera di Commercio di Viterbo che poneva analoga questione specificava che il requisito in parola " ... debba essere interpretato in maniera rigorosa, né, nella fattispecie soccorre la speciale e agevolatrice previsione di cui all'art. 6 della legge 25/96.² Ne consegue che il requisito di cui al citato articolo 7, comma 2, lettera a), è improntato a principi di dinamicità, di guisa che esso esaurisce i propri effetti decorso il quinquennio e non è dotato di quelle caratteristiche di stabilità, invece, che contraddistinguono la parallela fattispecie di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) della legge 5 marzo 1990, n. 46. ”.


La soluzione del caso, peraltro prassi adottata dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, è rappresentata dalla designazione del responsabile tecnico, diverso dal titolare, in possesso dei requisiti prescritti per ciascuna delle attività per il cui esercizio è stata presentata apposita SCIA. Al riguardo si specifica che, il responsabile tecnico deve assumere con l'impresa un vincolo stabile e continuativo e come ribadito dal Ministero dello sviluppo economico con la circolare n 3600/C del 6 aprile 2006³ " ... Perché i requisiti posseduti dal responsabile tecnico siano riferiti direttamente all'impresa deve intercorrere, tra il primo e la seconda, un rapporto di immedesimazione. ”. Secondo la normativa in materia e le diverse circolari emanate dal medesimo ministero sono considerati immedesimati con l'impresa il titolare, il lavoratore dipendente, il socio prestatore d'opera, il familiare coadiuvante, l'istitutore, l'associato in partecipazione⁴.

Da quanto premesso, il titolare di impresa artigiana maturerà i requisiti tecnico professionali dimostrando di aver svolto personalmente l'attività di autoriparazione, con mansione riconducibili a quelle di operaio qualificato per il periodo di tre anni negli ultimi cinque, sotto la guida del responsabile tecnico.

Cordiali saluti

La Dirigente
Settore Promozione Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato

D.ssa Lucia BARBERIS



Il Presidente CRA

Gr. Uff. MISIA M.d L. Giuseppe



² Legge 5 gennaio 1996, n. 25: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia. (Pubblicato nella G.U. n. 16 del 20 gennaio 1996).

Art. 6 - (Riconoscimento di requisiti tecnico-professionali)

1. I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, ovvero come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi progressivi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

³ Circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006 avente oggetto Attività regolamentate (installazione di impianti, autoriparazioni, pulizie, facchinaggio). Utilizzo di alcune figure contrattuali previste dalla riforma del diritto del lavoro.

⁴ Sull'istituto dell'associazione in partecipazione in riferimento alle normative delle attività regolamentate vedere parere di questa Amministrazione del 14 luglio 2011 Prot. 7431/DB 16.03 disponibile alla pagina internet http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/maturaz_requisiti_estet_accone_tintolavanderie.pdf

Data 14/7/2011

Protocollo 431/16.03

cl. 8.010.020

Alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato
Agli uffici del Registro Imprese delle CCIAA
del Piemonte

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Div. XXI Registro Imprese
Direzione generale per il Mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica
Dipartimento per l'Impresa e
l'internazionalizzazione
Via Sallustiana, 53
00187 ROMA

Alla Direzione Regionale del Lavoro del
Piemonte
Via Arcivescovado, 9
10121 Torino

Oggetto: Associazione in partecipazione - Attività regolamentate - Maturazione dei requisiti professionali - Legge 1/90 (Estetisti) , L. 174/2005 (Acconciatori) e L. 84/2006 (Tintolavanderie)

Con mail del 19/05/2011, la Commissione Provinciale per l'Artigianato di Torino ha richiesto un parere in ordine alla ammissibilità al corso di 300 ore di cui all'art. 3 della legge 174/2005 di un soggetto che ha prestato attività lavorativa presso impresa del settore con contratto di associazione in partecipazione.

Il quesito della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Torino offre lo spunto per effettuare alcune osservazioni generali sull'istituto dell'associazione in partecipazione in riferimento alle normative relative alle attività regolamentate.

Associato in partecipazione quale responsabile tecnico.

Si richiamano al riguardo le osservazioni della Circolare del Ministero della Attività produttive n. 3600/C del 6/04/2006 prot. 3469 (relativa in particolare alle disposizioni per le attività di installazione impianti, autoriparazioni, pulizia, facchinaggio): le normative citate prevedono che per l'esercizio di attività regolamentate l'impresa debba essere in possesso di determinati requisiti tecnico - professionali, dimostrati dall'impresa mediante l'individuazione di un soggetto (il "responsabile tecnico" o "il preposto alla gestione tecnica") in possesso degli stessi.

Affinché i requisiti posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili direttamente all'impresa deve intercorrere tra il primo e la seconda un rapporto di immedesimazione: cioè il responsabile tecnico deve assumere con l'impresa un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti.

Sono considerati immedesimati con l'impresa, sulla base della lettera di alcune normative, nonché di interpretazioni fornite dal Ministero attraverso diverse circolari, il titolare, il lavoratore dipendente, il socio prestatore d'opera, il familiare collaboratore, l'istitutore, l'associato in partecipazione.

Per le evidenti analogie che sono riscontrabili, deve ritenersi che l'interpretazione fornita dal Ministero per le attività di autoriparazioni, pulizie, installazione di impianti, facchinaggio possa essere estesa anche per la normativa relativa all'attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia.

Pertanto si ritiene che l'associato, se in possesso dei requisiti, possa assumere la qualifica di responsabile tecnico, in luogo del titolare stesso, fermo restando i limiti imposti, per le imprese artigiane, dalla legge quadro 443/85¹.

Nel contratto di associazione in partecipazione deve essere in particolare evidenziato (o comunque ricavabile dal contratto stesso) l'obbligo per l'associato di garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetica o di acconciatore (come previsto dall'art. 3 legge 1/90 comma 01 e art. 3 comma 5 bis legge 174/2005) e lo svolgimento prevalente e professionale della propria attività nella sede indicata (per l'attività di tintolavanderia – art. 4 legge 84/2006).

Idoneità del contratto di associazione in partecipazione per l'acquisizione dei requisiti tecnico – professionali.

Altra problematica inerente il contratto in questione è se lo stesso sia idoneo a dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa richiesta dalle normative per l'acquisizione dei requisiti tecnico – professionali.

I percorsi di acquisizione dell'abilitazione per l'attività di estetica prevedono, oltre alla partecipazione a corsi come indicato nell'art. 3, un periodo di inserimento presso un'impresa di estetista (art. 3 lett. a) o lo svolgimento di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente o di collaboratore, per periodi diversi indicati nelle lett. b) e c) dello stesso articolo.

La normativa sugli acconciatori definisce il periodo di inserimento presso l'impresa di acconciatura (periodo di durata diversa a seconda del percorso abilitativo intrapreso) come un periodo di attività lavorativa qualificata, in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo.

¹ Come è noto infatti il rapporto di immedesimazione intercorrente tra impresa e responsabile tecnico assume delle caratteristiche del tutto peculiari nell'ambito dell'impresa artigiana. Occorre infatti coordinare la normativa generale con la normativa speciale di cui alla legge quadro 443/85 che individua le caratteristiche oggettive e soggettive che devono sussistere perché l'impresa possa definirsi artigiana. L'art. 2 della Legge-quadro, infatti, prevede che l'artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela ed a garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi. Il responsabile tecnico, dunque, **nell'impresa individuale artigiana** si identifica con il titolare dell'impresa stessa. Nella ditta individuale artigiana il possesso dei requisiti professionali deve sussistere direttamente in capo al titolare artigiano e non in capo ad un dipendente, collaboratore familiare, o associato in partecipazione.

Nelle imprese artigiane costituite in forma di **società** è necessario che i requisiti tecnico – professionali siano posseduti da almeno un socio partecipante all'attività (l'eventuale nomina di responsabile esterno alla compagine sociale fa perdere alla società la qualifica artigiana).

In particolare il possesso dei requisiti professionali nell'ambito dell'impresa artigiana deve sussistere in capo ad un socio partecipante, non essendo sufficiente invece la nomina di responsabile tecnico nella figura di un socio non partecipante all'attività dell'impresa stessa: in tal caso "pur essendo l'attività svolta dell'impresa pienamente legittimata in forza dei requisiti tecnici posseduti dal socio non partecipante, ai fini del riconoscimento dell'artigianalità, non appare soddisfatto il principio giuridico di cui all'art. 2 u.c. legge 443/85, secondo il quale l'imprenditore artigiano, in caso di particolari attività che richiedono una specifica preparazione, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali (Commissione Regionale per l'Artigianato del Piemonte, parere prot. 6616 del 30/11/1995).

Da ultimo infine, la legge sulle tintolavanderie definisce il periodo di inserimento lavorativo come svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese del settore.

La lettura di tali normative evidenzia un progressivo ampliamento delle varie modalità di inserimento nell'impresa: la normativa più recente infatti (legge 84/2006) non ha indicato in modo preciso e nominativo il rapporto che deve sussistere tra l'impresa e il soggetto (titolare, dipendente, familiare ecc), ma ha individuato le caratteristiche che tale periodo di inserimento deve soddisfare al fine della maturazione dei requisiti professionali, individuando tali caratteristiche nella attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa.

Per contro anche l'evoluzione del diritto del lavoro di questi anni deve indurre l'interprete a superare il mero dato letterale della normativa che in alcuni casi è datata (vedi legge sull'estetica dei primi anni '90) e pertanto non più aderente alla diverse tipologie contrattuali che nel corso degli anni hanno assunto sempre maggior rilievo.

Si ritiene, pertanto, che la dizione legislativa in particolare degli art. 3 della legge 1/90 e art. 3 legge 174/2005, non vada presa alla lettera, ma piuttosto individui quei rapporti che, pur differendo sotto il profilo giuridico dall'impiego subordinato, implicino per il soggetto caratteristiche di continuità e professionalità del lavoro svolto. Il punto focale per riconoscere la sussistenza del requisito di legge sarebbe dunque la qualifica e la mansione esercitata in concreto, tale da garantire che l'interessato vi sia dedicato come propria occupazione principale, con un congruo numero di ore lavorative e per il periodo indicato dalla legge, così da aver maturato un'esperienza tecnica sufficiente a garantire la sicurezza e professionalità dell'operatore.

Superando pertanto il mero tenore letterale della normativa esaminata, si ritiene che anche il contratto di associazione in partecipazione con apporto lavorativo consenta all'associato di maturare il periodo lavorativo richiesto dalla normativa sull'estetica e sull'acconciatura, sia ai fini dell'ammissione all'esame (art. 3 lett. a) legge 1/90 e art. 3 lett. a) legge 174/2005) sia ai fini dell'ammissione al corso delle 300 ore (art. 3 lett. b e c) della legge 1/90 e art. 3 lett. b) legge 174/2005).

Lo stesso dicasi per il periodo di inserimento di cui all'art. 2 legge 84/2006.

Laddove la legge precisi che l'attività lavorativa deve essere qualificata è evidente che l'apporto lavorativo dell'associato deve comunque essere riconducibile alle caratteristiche richieste per il lavoro dipendente e quindi concretizzarsi nello svolgimento delle mansioni proprie di una attività lavorativa qualificata.

In questo senso pertanto dovrà essere acquisita tutta la documentazione ritenuta più idonea: oltre al contratto di associazione, l'estratto contributivo Inps e visura assicurativa Inail, la comunicazione effettuata ai sensi del comma 1180 dell'art. 1 della L. 296/06², l'orario di lavoro, l'entità della partecipazione agli utili, i cedolini paga, l'indicazione delle mansioni svolte e la loro riconducibilità al lavoro qualificato.

Le indicazioni della presente nota superano ogni altra in senso difforme precedentemente fornita da questa amministrazione, ed in particolare la nota 1645/16.03 del 16 febbraio 2009 (relativa ad un quesito della C.P.A del VCO in merito all'ammissione ai corsi di formazione teorica pratica per estetista).

² Il comma 1180 della legge Finanziaria del 2007 (L. 296/06) ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2007 tutte le comunicazioni relative all'instaurazione di un contratto di associato in partecipazione con apporto lavorativo deve essere comunicato al centro per l'impiego competente. Le comunicazioni devono contenere i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione e di cessazione prevista (se a tempo determinato), la tipologia contrattuale, la qualificazione professionale ed il trattamento economico e normativo.

La presente nota è inviata alla Direzione Regionale per il Lavoro e al Ministero dello Sviluppo economico, con preghiera di far conoscere eventuali determinazioni contrarie.

Referente
Alessandra Magnino
Rosa Pavese

Visto
Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Il Presidente della Commissione Regionale
per l'Artigianato
Gr.Uff. MISIA M.d.L. Giuseppe.

La Dirigente del Settore
Lucia Barberis

Torino, 3.07.2008

Protocollo 8608/DA 1600/06

Ai Presidenti
Ai Segretari
Commissioni Provinciali
per l'Artigianato Piemonte
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Requisiti tecnico professionali art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122: titoli di studio abilitanti all'attività di autoriparazione. Quesito CPA VCO del 19.03.2008 Prot. 2390.

La Commissione Provinciale per l'artigianato (CPA) del Verbano Cusio Ossola richiede parere in ordine all'attività di autoriparazione disciplinata dalla legge 122/92 con riferimento ai seguenti punti:

1. se il *diploma di qualifica elettricista installatore elettromeccanico* è abilitante solo per la sezione elettrauto e non anche per le altre sezioni
2. se le CPA del Piemonte adottano la tabella, allegata alla richiesta di parere, relativa a titoli di studio abilitanti per le attività di autoriparazione

La legge 122/92 dispone che per svolgere le attività di autoriparazione (*meccanica e motoristica; carrozzeria elettrauto e gommista*) il responsabile tecnico debba possedere requisiti di ordine generale, di ordine morale e di ordine tecnico professionali ai sensi dell'articolo 7 citata legge.

L'articolo 7, comma 2 della citata legge, con riferimento ai requisiti tecnico-professionali prevede:

a) ... *omissis*...

b) aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

c) aver conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria o un diploma di laurea.

Considerate le indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione ed in particolare quelle fornite dalla Direzione Istruzione Professionale DIV III[^] in data 13 luglio 1998 (prot. 10888/G/R) relative alla validità di titoli di studio ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione si precisa:

- per quanto riguarda il primo punto, in considerazione delle finalità, degli obiettivi e degli indirizzi degli Istituti professionali e, in relazione all'autonomia, di cui ogni istituto scolastico gode nel predisporre programmi scolastici, si suggerisce alla CPA di acquisire dichiarazione dell'istituto che ha rilasciato il diploma di qualifica circa la rispondenza del medesimo al titolo integrante la fattispecie di cui all'articolo 7 della legge 122/92. Il settore Standard Formativi - Qualità e orientamento professionale della Formazione regionale, sentito sul punto, ne condivide le indicazioni;
- per quanto riguarda il secondo punto, si rileva, che le CPA, nell'ambito dell'istruttoria, ritengono utile attenersi a tabelle simili a quelle allegate alla richiesta di parere del VCO, acquisendo, comunque, a fronte di specifici casi, non contemplati nelle tabelle stesse, ulteriori informazioni in riferimento al piano di studi effettivamente svolto.

Cordiali saluti

Visto
Il Direttore
Giuseppe BENEDETTO

AM/RP

Presidente CRA
Marco BORGOGNO



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio e Artigianato

Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato

tiziana.bernengo@regione.piemonte.it

Data 3/11/04

Protocollo 13533/17.6

Alla Commissione Provinciale per
l'Artigianato di Biella
Via Aldo Moro, 15/b
13900 BIELLA

E p. c.
Alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato
del Piemonte
Alla Commissione Regionale per l'Artigianato



LORO SEDI

Oggetto: Contratto di associazione in partecipazione.

La Commissione Provinciale per l'Artigianato di Biella con nota 720 del 29/07/2003 ha richiesto un parere in merito alla valutazione del periodo lavorato attraverso un contratto di associazione di partecipazione, ai fini della qualificazione professionale per l'attività di autoriparazioni di cui alla L.122/92.

Il contratto di associazione in partecipazione è disciplinato dall'art. 2549 e segg. del Codice civile: secondo questo articolo un imprenditore con scopo di lucro (associante) attribuisce ad altra persona (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari contro il corrispettivo di un determinato apporto. Tale apporto può essere di qualsiasi natura e consistere anche nella prestazione di attività lavorativa, purché senza vincolo di dipendenza.

L'associazione in partecipazione nasce come la società da un contratto, ma non dà vita ad una entità giuridica soggettivamente e oggettivamente autonoma.

Alcuni elementi che caratterizzano il contratto di associazione in partecipazione sono in parte analoghi e confrontabili al contratto di società (vedi parere della Avvocatura del 25/10/2000, relativo in particolare all'inquadramento degli associati nell'ambito di una sas artigiana).

Per altri versi, l'apporto dell'associato in partecipazione, nel caso in cui tale apporto si concretizzi in prestazione lavorativa di carattere tecnico, può essere in qualche misura riconducibile al rapporto di lavoro subordinato (ad esempio, per quanto concerne gli obblighi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali), pur mantenendo i due rapporti caratteristiche fondamentalmente diverse (vedi articolo del Sole 24 ore allegato).

In merito all'associazione in partecipazione, il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'artigianato, relativamente alla valutazione dei requisiti previsti per la legge 46/90, ha precisato quanto segue:

“Premesso che con il contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dall'art. 2549 cod. civ., l'apporto dell'associato può consistere anche in una prestazione lavorativa di carattere tecnico e considerato altresì che, secondo quanto stabilito dal Ministero dell'Industria con la circolare n. 3342/C del 22/06/1994 al punto 4E), tale contratto evidenzia un “rapporto di immedesimazione” tra il titolare dell'impresa e l'associato, si ribadisce, per

l'impresa medesima, la possibilità di ottenere l'abilitazione all'esercizio dell'attività impiantistica anche secondo tale modalità.

Da più parti è stato inoltre richiesto se, decorso il triennio di attività, l'associante (ossia il titolare dell'impresa) maturi anch'esso i requisiti professionali. A tale proposito, alla luce dei principi desumibili dalla legge n. 25/96 che evidenziano l'intenzione del legislatore di ampliare i requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 46/90, si ritiene che questa possibilità sia ammessa a condizione che il titolare dell'impresa produca apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'effettivo esercizio dell'attività e la regolare iscrizione INAIL nel periodo di riferimento."

L'interpretazione ministeriale può essere ritenuta applicabile anche alla legge 122/92 in considerazione delle evidenti analogie sussistenti tra la normativa relativa alla sicurezza degli impianti (legge 46/90 e s.m.i.) e quella relativa alla attività di autoriparazione.


In tal senso, il Ministero dell'Industria, con circolare n. 3286/C del 19/06/1992, al punto 4d) (prestazioni lavorative da ritenersi idonee ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico - professionali di cui al secondo comma dell'art. 7, lettere a e b legge 122/92), riprendendo il precedente assunto sostenuto a proposito della legge 46/90, precisa: "La dizione "alle dipendenze di imprese operanti nel settore" di cui alle lettere a e b dell'art. 7, ad avviso dello scrivente deve intendersi come ricomprensivo, non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni forma di collaborazione tecnica continuativa con l'impresa da parte del titolare, dei soci o dei familiari collaboratori".

L'apporto lavorativo proprio di un contratto di associazione in partecipazione può rientrare nella definizione di cui sopra di "collaborazione tecnica continuativa con l'impresa".

Sulla base delle comunicazioni pervenute, tale interpretazione risulta già condivisa dalla maggioranza delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Referente
Alessandra Magnino



Visto
Il Direttore
Marco CAVALETTO



Le Responsabile del Settore
Tiziana Bernengo

